

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **250/1976** (ECLI:IT:COST:1976:250)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **VOLTERRA**

Camera di Consiglio del **12/02/1976**; Decisione del **09/12/1976**

Deposito del **20/12/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8615**

Atti decisi:

N. 250

ORDINANZA 9 DICEMBRE 1976

Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 346 del 29 dicembre 1976.

Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice civile del 1865, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1974 dal tribunale di Bergamo nel procedimento civile

vertente tra Turani Lino Aldo e Tamborini Enrico ed altri, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice civile del 1865, relativo al divieto di donazione tra coniugi, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che con sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile attuale che tale divieto riproduceva;

che, secondo l'art. 137 disp. trans. cod. civ., l'azione di nullità di donazione, fondata sul codice abrogato, è subordinata, sia nella proponibilità che nella prosecuzione, all'esistenza di una medesima causa di nullità nel codice vigente;

che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'accertamento della sopravvivenza della nullità deve essere effettuato con riferimento al momento della decisione e non con il testo iniziale del nuovo codice;

che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, occorre che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione con riguardo al citato art. 137 delle disposizioni transitorie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.